COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6/2003, secondo periodo – ANNO 2018.

Art. 1
Finalità e destinatari

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi di proprietà precedentemente sfitti.
Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pasian di Prato.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione ai contributi

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi, i richiedenti-proprietari di **alloggi sfitti da locare alla data della pubblicazione del presente bando** devono possedere, i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

1. per le persone fisiche:

essere maggiorenne,
essere residente da almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale in qualità di:

- cittadino italiano,
- cittadino, o familiare di cittadino, di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 o titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- corregionale rimpatriato da non più di due anni come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002; in questo caso per il calcolo dei 24 mesi si considerano validi anche i periodi di permanenza all'estero (iscrizione AIRE);

2. per le persone giuridiche: avere la sede legale in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

3. essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Pasian di Prato non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

4. aver stipulato, successivamente all'emanazione del presente bando e prima della data di scadenza **(6 aprile 2018**) un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della L. 431/1998, ***in relazione ad un immobile precedentemente sfitto e messo a disposizione per la prima volta di locatari*** aventi le seguenti caratteristiche:

   a) **nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) non superiore a € 31.130,00;**

   b) **nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)**, di cui al D. Lgs. 109/1998 e ss. mm.ii., **non superiore a € 11.150,00: l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. non deve essere inferiore al 14%;**

   c) **nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)**, di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss. mm.ii., **non superiore a € 16.420,00: l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. non deve essere inferiore al 24%;**

   d) **per i nuclei composti da un solo componente**, gli indicatori I.S.E.E. di cui ai punti b) e c) saranno innalzati del 20% e pertanto saranno pari a € 13.380,00 e € 19.704,00.

Il valore del canone è quello risultante nel contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

Il nucleo familiare da considerarsi è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica così come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) **rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 Art. 3.**

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno dichiarati dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

Art. 3
Determinazione del contributo

L'entità del contributo da assegnare ai proprietari di alloggi sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti all'art. 2, comma 4 lett. a), b), c) e d) del presente bando è determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di € 3.100,00.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a disposizione dal Comune non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi assegnati agli aventi diritto, saranno proporzionalmente ridotti.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto successivamente all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo, che verrà messo a disposizione presso la sede dell'ufficio del Comune e tramite il sito Internet comunale (www.pasian.it).
Gli interessati potranno presentare la domanda consegnandola direttamente al Servizio Amministrativo Sociale del Comune di Pasian di Prato nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 **entro le ore 13.00 del giorno VENERDI' 6 APRILE 2018.**

Allega:

a) **fotocopia** della carta d'identità del richiedente se la domanda non viene firmata in presenza del personale addetto;
b) **fotocopia** del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
c) **fotocopia** della ricevuta attestante la presentazione ad un CAF della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del locatario, solo se non ancora in possesso della Attestazione ISEE ORDINARIO/2018 rilasciata dall'INPS e la scadenza del bando è inferiore ai 10 giorni dalla presentazione della domanda .

IMPORTANTE:
Al fine dei controlli previsti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorietà, il Servizio Amministrativo Sociale, contestualmente alla comunicazione dell'avvio di procedimento, provvederà a richiedere entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, la presentazione della seguente documentazione:
a) **fotocopia** del contratto di locazione completo degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio Registro;
b) **fotocopia** della documentazione attestante la proprietà dell'alloggio locato e che lo stesso era sfitto precedentemente alla pubblicazione del presente bando;
c) **fotocopia** della richiesta presentata per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno;
d) (in caso di corregionali rimpatriati) autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002 (fax simile autocertificazione disponibile presso l'ufficio).

Ai sensi della L. 214/2011 sarà possibile erogare contributi superiori all'importo di € 1.000,00 soltanto mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, con esclusione del pagamento in contanti.

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà eventualmente richiesta l'integrazione a cui il richiedente dovrà dare riscontro entro 5 giorni dalla richiesta stessa, pena l'esclusione del beneficio.

Art. 5
Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal presente bando;
c) abbia presentato medesima domanda ad altro Comune della Regione.
d) abbia stipulato un contratto di locazione tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra coniugi non separati (L.R. 7/2000 art. 31).

Art. 6

Ricevuta

Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell'istanza e neppure certificazione del diritto a poter usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta non costituisce, inoltre, certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.
La stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Art. 7
Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

Art. 8
Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente

Qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, al Comune di Pasian di Prato – Ufficio Amministrativo sociale; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

Art. 9
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni approvato con D.P.Reg. n. 0149 del 27/05/2005 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R. 22/2013.

Pasian di Prato, 27 febbraio 2018

COMUNE DI PASIAN DI PRATO – UDINE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA- TRIBUTI E SOCIALE
(f.to rag. Daniela Gigante)